

Numero 00278/2018 e data 17/09/2018 Spedizione



REPUBBLICA ITALIANA

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

Adunanza di Sezione del 11 settembre 2018

NUMERO AFFARE 00088/2018

OGGETTO:

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

schema di decreto del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21/04/2016, n. 7 recante percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale - regolamento di attuazione;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n.2330 in data 13/07/2018 con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Giulio Castriota Scanderbeg;

Premesso

Con la nota in epigrafe, pervenuta il 13 luglio 2018, l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in raccordo con l'Assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali ed al lavoro, ha richiesto l'avviso di

questo Consiglio sullo schema del testo del regolamento contenente *nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale*, adottato in attuazione del disposto dell'art. 5, l.r. 21 aprile 2016, n.7.

In sintesi, la disciplina normativa introdotta da tale legge primaria stabilisce gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association (IDSA) e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti e mettere in contatto i soggetti qualificati con il mondo delle imprese di settore (art. 4). Con tale intervento il legislatore regionale ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio delle attività della subacquea industriale intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

L'art. 5 della suddetta legge dispone che le relative modalità di attuazione siano definite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale d'intesa con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro.

L'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in raccordo con l'Assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro, ha trasmesso pertanto ai sensi dell'art. 5 della legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 la proposta di regolamento di che trattasi.

L'iter attuativo della richiamata disposizione legislativa non ha avuto inizialmente il corso procedimentale tipico degli atti regolamentari. Infatti, gli atti predisposti dagli Uffici competenti del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale erano volti all'adozione delle suddette modalità di attuazione con un provvedimento non avente natura regolamentare: ed invero, con nota prot. 272/Gab del 31 gennaio 2018, a firma congiunta dei due Assessori proponenti, è stato trasmesso al Presidente della Regione lo schema di decreto e il relativo allegato tecnico.

Tuttavia, in riscontro alla suddetta nota l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, diversamente de-terminandosi in ordine alla natura giuridica del predetto atto, ha provveduto alla restituzione dello stesso invitando gli Assessori proponenti ad avviare l'iter per la relativa adozione secondo le procedure previste per l'approvazione degli atti regolamentari esecutivi di norme di legge (ovvero, ai sensi della circolare P.Reg. n. 4520/1964 recante il Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali).

In attuazione di tanto, con nota prot. 563/Gab del 23 febbraio 2018, è stato trasmesso lo schema di Regolamento in oggetto all'Ufficio legislativo e legale per il preliminare esame, secondo le regole che sovrintendono all'adozione dei provvedimenti regolamentari.

Sono state pertanto acquisite le osservazioni dell'Ufficio Legislativo e Legale (rese con prot. 8503/331.04 del 20 aprile 2018), le quali sono state già recepite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale nel testo trasmesso a codesto Consiglio, come si evince dalla nota 10 luglio prot. 46516.

Osserva la Sezione.

Nella citata nota prot. 536/GAB del 23 febbraio 2018, di accompagnamento della proposta di regolamento, viene messo in rilievo che la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Viene evidenziato, inoltre, che la norma *"disciplina gli standard formativi (art. 3, comma 2) richiamando quelli previsti a livello didattico dalla International Diving Schools Association e prevede l'istituzione di un repertorio telematico per agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti (...)"* al fine di fare incontrare la domanda di manodopera qualificata con il mondo delle imprese.

In ordine alla questione della natura giuridica (regolamentare o meno) dell'intervento normativo qui all'esame, giova muovere dal contenuto testuale del già citato art. 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, ai sensi del

quale "Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della presente legge".

Osserva correttamente l'Ufficio referente che la formulazione dell'articolo sopra riportato non sembra attribuire espressamente natura regolamentare al decreto presidenziale, non prevedendo la previa emanazione di una delibera del Governo regionale, come richiesto dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto siciliano, ovvero un richiamo espresso al citato articolo dello Statuto, che sgombri il campo da dubbi sulla volontà del legislatore.

Tuttavia, anche ad avviso di questa Sezione consultiva, nello schema di decreto in esame prevalgono indubbiamente disposizioni con le caratteristiche della generalità ed astrattezza tipiche della fonte secondaria del regolamento di attuazione, anche se talune disposizioni di dettaglio, come subito si dirà, sarà opportuno sottrarre a tale disciplina regolamentare.

La veste giuridica del regolamento di attuazione sembra discendere dalla stessa fonte legislativa primaria che, per quanto non ne faccia menzione esplicita, affida nondimeno le modalità attuative della legge ad uno strumento normativo che per simmetria partecipa dei medesimi caratteri di generalità ed astrattezza che per definizione contraddistinguono la fonte legislativa primaria.

Nella sostanza, si tratta di dare attuazione ad un articolato normativo che, sebbene non particolarmente corposo, incide tuttavia con caratteri di universalità nei confronti dei consociati operanti sul territorio regionale in un settore contraddistinto da elevati profili di rischio e dalla necessità di osservare standard qualitativi fissati a livello di didattica internazionale dalla *International Diving School Association* (IDSA).

La fonte regolamentare ben si adatta, sia per le più pregnanti garanzie sul piano procedimentale (ivi compreso il ricorso alla necessaria interlocuzione dell'Ufficio

legislativo e legale, sia in via preventiva che successiva rispetto al parere di questo Consiglio di giustizia amministrativa, ai sensi della Circ. Ass. 09/10/1964, n. 4520 recante *il Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali*), sia per la riferibilità soggettiva al Governo regionale; e quindi alla sua imputazione al massimo organo politico-amministrativo della Regione ad implementare nell'ordinamento regionale la disciplina attuativa della materia, anche in considerazione della sua stretta inerenza con tematiche di respiro europeo riguardanti i titoli di istruzione e formazione degli istituti pubblici e dei centri accreditati per il rilascio delle qualificazioni professionali, tenuto conto anche del delicato tema del riconoscimento delle qualifiche professionali, in un settore caratterizzato da elevati standard formativi in rapporto ai sostenuti livelli di rischio per la salute umana delle attività disciplinate.

In tale ambito, la fonte regolamentare si apprezza indubbiamente quale miglior strumento regolativo sul piano della normazione secondaria, della aderenza allo spirito della legge regionale di riferimento ed alla materia disciplinata.

Si concorda pertanto per la scelta, già indicata dall'Ufficio legislativo e legale, dello strumento regolamentare per la disciplina attuativa della legge regionale 21 aprile 2016 n.7 (avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall'art. 5) e della corretta osservanza della sequela procedimentale propedeutica alla emanazione del regolamento di attuazione ed alla successiva prescritta *vacatio legis* prima della sua entrata in vigore.

Relativamente a singoli articoli ci si limita a rilevare quanto segue.

Riguardo alla portata normativa dell'art. 3, recante *le caratteristiche del Repertorio*, si suggerisce di specificare con maggiore chiarezza che il ricorso alla documentazione cartacea è meramente facoltativo, restando la possibilità da parte dell'utente, e previa le opportune verifiche da parte dell'Ufficio competente, di aggiornare i dati direttamente in via telematica.

Va chiarito inoltre che la forma *esclusivamente telematica* del Repertorio (art. 3, comma 1) comporta conseguenzialmente che ogni iscrizione, cancellazione o variazione di posizione o dei dati riportati prenda vigore soltanto a far data dalla pubblicazione dei dati aggiornati sul sito internet del Repertorio.

Si condivide altresì il suggerimento dell'Ufficio legislativo e legale di sottrarre alla disciplina della fonte regolamentare le disposizioni di dettaglio (art. 4, comma 4) che concernono le modalità ed i contenuti della domanda di iscrizione al Repertorio Telematico, come di quelle per la variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti e per la cancellazione ad iniziativa del soggetto interessato. Anche in relazione alla determinazione delle caratteristiche fisiche e grafiche della card, attestante tra l'altro l'indicazione del livello di qualificazione conseguito, come la determinazione delle modalità di pagamento dei diritti per il rilascio della card è opportuno che non sia il regolamento a provvedere, trattandosi di profili di dettaglio destinati ad essere se del caso modificati nel breve termine in ragione degli adattamenti che si potrebbero rendere necessari per assicurare un servizio di maggior efficienza.

Appare pertanto opportuno che tutti questi profili di dettaglio della disciplina siano affidati, in luogo della fonte regolamentare, alle dirette determinazioni del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, che vi provvederà con un unico provvedimento da emanarsi entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato (art. 2, comma 2) per l'individuazione del servizio e della unità operativa competenti alla realizzazione ed alla gestione del Repertorio Telematico.

Infine, sul piano del drafting normativo, come raccomandazione di carattere generale si suggerisce di evitare, nelle citazioni abbreviate di leggi e regolamenti, l'uso di maiuscole se non indispensabili, utilizzando, quindi, le sigle d.lgs., d.l., d.m., d.P.R., d.P.Reg, l., l.r.; si suggerisce, altresì, di non usare il corsivo se non per parole

latine, straniere o per riportare, tra virgolette, frasi intere o definizioni, di conseguenza togliendo i corsivi non necessari.

Inoltre, e salvo ogni altro più approfondito esame di eventuali ulteriori errori di scrittura, si segnala che all'art.3, comma 3, nella parte in cui si trova scritto "Il sito internet del Repertorio contiene *una data-base*" deve essere apportata la seguente correzione, nel senso che il complemento oggetto della frase va più correttamente declinato al maschile e quindi il riferimento puntuale deve essere fatto ad *un data base*.

P.Q.M.

esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg

Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo